

BGer 7B_1229/2025 vom 6. Januar 2026

Bundesgericht, 2026-01-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_1229_2025

FR: TF 7B_1229/2025 du 6 janvier 2026

IT: TF 7B_1229/2025 del 6 gennaio 2026

Erwägungen

E. 1

Con decreto del 9 luglio 2025, la Procuratrice pubblica del Cantone Ticino, a seguito della querela sporta da A._____, ha decretato l'abbandono del procedimento penale aperto nei confronti di B._____ per reati di ingiuria, diffamazione e calunnia. Con sentenza del 10 ottobre 2025, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A._____ contro questo decreto e ha posto la tassa di giustizia e le spese a suo carico.

E. 2

A._____ ha impugnato la sentenza del 10 ottobre 2025 con un ricorso in materia penale del 13 novembre 2025 al Tribunale federale.

E. 3

Con scritto del 27 dicembre 2025, il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo ricorso.

E. 4

Giusta l' art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento fino alla pronuncia della sentenza; in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate.

E. 5

Quando la causa viene stralciata dal ruolo a seguito del ritiro del ricorso, la parte ricorrente è considerata soccombente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 prima frase LTF (ordinanza 7B_55/2025 dell'11 settembre 2025 consid. 2.1; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 38 ad art. 66 LTF). La tassa di giustizia è stabilita in particolare in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 65 cpv. 2 LTF). Considerato lo stadio della procedura in cui è intervenuto il ritiro, si deve ritenere che il ricorso non ha causato un lavoro considerevole al tribunale, per cui è opportuno prelevare spese giudiziarie ridotte (art. 66 cpv. 2 LTF) e restituire al ricorrente il saldo dell'anticipo delle spese versato il 1° dicembre 2025. Per questi motivi, il Presidente decreta: 1. La causa è stralciata dal ruolo a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 6 gennaio 2026 In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Abrecht Il Cancelliere: Valentino